

Codice DB2002

D.D. 15 novembre 2011, n. 849

Convenzione con l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo salute, sanità e benessere degli animali su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 e s.m.i. e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. Approvazione schema di Convenzione.

Premesso che il reg. CE n. 73/2009 che abroga il Reg. CE 1782/2003, ed il Regolamento CE 1698/2005, sottopongono l'erogazione dei contributi comunitari in agricoltura al rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità noti come Criteri obbligatori di Gestione nonché al rispetto degli obblighi di mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali dei terreni agricoli.

Considerato che è necessario procedere ai controlli di condizionalità relativi all'anno 2011 nei confronti di determinate aziende estratte a campione, atti a verificare il rispetto dei requisiti di cui sopra al fine dell'erogazione dei contributi e premi conformi alla normativa comunitaria.

Considerato il reg. CE n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, prevede che i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di condizionalità siano realizzati dagli Organismi Pagatori competenti per territorio o dagli enti specializzati delegati da OP;

vista la circolare di AGEA Coordinamento ACIU.2010.507 del 2/07/2010 che recepisce le direttive e i regolamenti comunitari cui fanno capo gli Atti indicati all'art. 2 della presente convenzione, attribuisce ai Servizi Veterinari competenti l'esecuzione dei controlli;

vista la L.R. 21 giugno 2002, n. 16 e successive modifiche "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari",

vista la DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo Statuto di tale Agenzia.

vista la DGR n. 76-7830 del 17 Dicembre 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regolamento di funzionamento dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

Per quanto fin qui esposto si ritiene necessaria la stipula della convenzione promossa dall'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, tra Arpea e la Direzione Sanità – Settore Prevenzione Veterinaria della Regione Piemonte, responsabile del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL competenti, della standardizzazione delle metodiche di controllo e dei rapporti di controllo.

Al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui.

ARPEA in quanto organismo pagatore riconosciuto è responsabile della funzione di autorizzazione e pertanto della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni secondo la normativa comunitaria.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
vista la L.R. n. 7/2001;
visto il D.P.G.R. 18/R del 5/12/2001;
vista la L.R. n. 18 del 6/8/2007;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

- di procedere alla stipula di convenzione con l' Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) nella persona del commissario Giancarlo Sironi - secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale - per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo salute, sanità e benessere degli animali sulle aziende agricole facenti parte del campione individuato da ARPEA.
- di stabilire che la Direzione Sanità – Settore Prevenzione Veterinaria della Regione Piemonte è responsabile del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL competenti che procedono attraverso i Servizi Veterinari all'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo salute, sanità e benessere degli animali nei confronti delle aziende. Al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui;
- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'accertamento dell'introito della somma di € 20.000 che ARPEA, in quanto organismo pagatore riconosciuto, liquiderà alla Regione Piemonte - Direzione Sanità – Settore Prevenzione Veterinaria.
- di rimandare ad un successivo atto dirigenziale all'impegno di tale somma su apposito capitolo di spesa del bilancio regionale per essere destinata, a seguito di rendicontazione, ai Servizi Veterinari delle ASL che avranno svolto le attività.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Sergio Morgagni